

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Determinazione               | n. DET-AMB-2026-2002 del 16/04/2026   |
| Oggetto                      | FEPPA1183 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO ANTINCENDIO IN LOCALITA' MIGLIARINO NEL COMUNE DI FISCAGLIA (FE) c. ART. 27 DEL R.R. N. 41/2001 - RICHIEDENTE: SALUMIFICIO ZIRONI & C. SRL |
| Proposta                     | n. PDET-AMB-2026-2118 del 15/04/2026  |
| Struttura/Servizio adottante | Area Demanio Idrico   |
| Responsabile adottante       | DONATELLA ELEONORA BANDOLI  |

Questo giorno sedici APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

---

**AREA DEMANIO IDRICO**

---

OGGETTO: PROCEDIMENTO FEPPA1183  
RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE  
SOTTERRANEE AD USO ANTINCENDIO IN LOCALITA' MIGLIARINO NEL  
COMUNE DI FISCAGLIA (FE) – ART. 27 DEL R.R. N. 41/2001  
RICHIEDENTE: SALUMIFICIO ZIRONI & C. SRL

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii. (Testo unico ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la Legge Regionale 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 2 /2015, in particolare l'art.8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la Legge Regionale 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la Direttiva europea 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche)
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 151/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";
- la D.G.R. n. 31/2026, con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. Arpae n. 151/2025;
- la D.D.G. Arpae n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 - Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 7/2026 con cui sono stati, da ultimo, approvati l'assetto organizzativo analitico ed il Manuale organizzativo di Arpae Emilia- Romagna;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;
- la D.D.G. Arpae n. 3/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che include la Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 26/2026 "Direzione Generale. Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli";

**Richiamata** la Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 1213 del 29/01/2016 con cui è stata assentita alla ditta Salumificio Zironi & C. srl (C.F.00051400380) il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea FEPPA1183 ad uso antincendio con procedura ordinaria in località Migliarino nel Comune di Fiscaglia (FE), avente validità sino al 31/12/2025, per una portata massima di 4 litri/sec. ed un quantitativo totale massimo prelevabile pari a 200 mc/anno;

**Vista** la domanda di rinnovo senza modifiche della suddetta concessione presentata dalla ditta ed acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2025/182928 del 15/10/2025;

**Dato atto** che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione/Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016, e con la quale si è stabilito che tale metodologia si applichi anche ai rinnovi delle concessioni in essere;

**Accertato** che, in seguito alla valutazione della derivazione in base al suddetto "metodo ERA", essa risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è

compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

**Dato atto** che:

- la Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1060 del 26/06/2022 ha previsto che Arpae operi sulle concessioni in essere provvedendo in particolare all'individuazione dei volumi massimi complessivi in funzione della congruità rispetto all'uso a cui la risorsa è destinata e della possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse;

- per la concessione in oggetto è stata verificata la congruità del fabbisogno necessario rispetto all'uso della risorsa;

**Verificato** altresì che il concessionario:

- ha versato l'importo previsto di € 90 a titolo di spese di istruttoria per il rinnovo della concessione;

- risulta aver corrisposto regolarmente i canoni di concessione annuali;

- ha versato il deposito cauzionale dovuto, pari a € 250,00, in occasione del rilascio del rinnovo della concessione Det. 1213/2016;

- ha versato in data 2/03/2026 la somma di € 195,46 a titolo di canone di concessione per l'anno 2026;

**Ritenuto** pertanto che la concessione rilasciata con Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 1213 del 29/01/2016 possa essere rinnovata per un ulteriore periodo non superiore a 10 anni, con scadenza al 31/12/2035;

**Dato atto:**

- della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC e acquisita dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) al prot. PR\_FEUTG\_Ingresso\_0076859\_20251210 del 10/12/2025;

- della risposta da parte del Ministero dell'Interno di data 16/01/2026 con la quale si comunica che a carico della ditta concessionaria non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

Per quanto precede

**D E T E R M I N A**

a) **di assentire** alla Ditta Salumificio Zironi & C. srl (C.F.00051400380), con sede legale in Via Roma n. 74 nel Comune di Fiscaglia (FE), il rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee FEPPA1183 come di seguito descritta:

- prelievo mediante pozzo esistente della profondità di 120 m;
- ubicazione del prelievo: Comune di Fiscaglia (FE), Via Roma n. 74; censito al Foglio 35 mappale 29, Sezione Migliarino, del Catasto comunale; coordinate UTM RER X: 731.770, Y: 961.195, su terreno di proprietà del concessionario;
- destinazione della risorsa ad uso antincendio;
- portata massima di esercizio **4 l/s**
- volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui **200**;

b) **di stabilire** la scadenza della concessione al **31/12/2035**;

c) **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/03/2026, registrato al prot. PG/2026/51621 del 20/03/2026;

- d) **di dare atto** che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a **195,46 €**;
- e) **di confermare** in **250,00 €** l'importo del deposito cauzionale già regolarmente versato, somma che verrà restituita, ove nulla osti, allo scadere della concessione medesima su istanza presentata dal concessionario al Servizio scrivente;
- f) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- g) **di stabilire** che i canoni annuali a partire dall'annualità 2027 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e rilevabile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015);
- h) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;
- i) **di ricordare** che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- j) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
- k) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- l) **di dare atto** che il presente provvedimento:
- è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200;
  - è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla Det. R.E.R. n. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- m) **di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- n) **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il Dr. Lorenzo Marchesini titolare di incarico di funzione polo specialistico demanio acque sede di Modena e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
- o) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

LA DIRIGENTE DELL'AREA DEMANIO IDRICO

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

*firmato digitalmente*

**DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso antincendio in località Migliarino nel Comune di Fiscaglia (FE) richiesta dalla Ditta Salumificio Zironi (C.F. 00051400380), Codice procedimento: **FEPPA1183**.

**ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO**

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima prelevabile dal pozzo: **4 l/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **200 m<sup>3</sup>/anno**.

**ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA**

L'acqua può essere utilizzata per l'impianto antincendio dello stabilimento.

**ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE**

Il pozzo è ubicato in Via Roma 74, nel Comune di Fiscaglia (FE).

- coordinate catastali: foglio **35** mappale **29**;
- coordinate geografiche: UTM RER: **X=731.770, Y=961.195**

Dati tecnici del pozzo

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| anno di perforazione | 1981                  |
| profondità           | 120 m                 |
| diametro             | 125 mm                |
| tratto filtrato      | 100-118 m             |
| tipo pompa           | elettropompa sommersa |
| potenza pompa        | 5,5 kW                |
| portata di esercizio | 4 l/s                 |

**ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

**4.1** La concessione è assentita fino al **31/12/2035** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno

qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;  
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001.

#### **ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

**5.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

**5.2** Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

**5.3** La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone annuale ed il rispetto degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

**5.4** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 7 del presente disciplinare.

#### **ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

**6.1** Il canone relativo all'annualità 2026 è pari a **€ 195,46.**

**6.2** Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno e sul sito di ARPAE, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

**6.3** Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.4** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**6.5** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

#### **ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** L'importo della cauzione versata a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari ad **€ 250,00.**

**7.2** Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

## **ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

### **8.1 Dispositivi di misurazione e comunicazione dei volumi prelevati**

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, mediante il caricamento di apposita comunicazione sul portale concessioni online di Arpae all'url <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> seguendo le istruzioni indicate alla pagina:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demani-ali/domanda-online>

le cui indicazioni operative sono contenute nel documento di istruzioni disponibile all'url:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demani-ali/domanda-online/istruzioni-lettura-contatore.pdf>

Solo in caso di comprovata impossibilità tecnica alla comunicazione nei modi indicati sopra, i suddetti volumi dovranno essere resi, specificando la lettura iniziale e quella finale del contatore, allegando una foto del quadrante da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Ferrara, PEC: [aoofo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofo@cert.arpa.emr.it)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Tutela e Gestione Acque, PEC: [acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione per la misura dei volumi prelevati (contatore);
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;
- comunicare l'eventuale sostituzione del contatore a questo Servizio specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

### **8.2 Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (CM 21x29,7), su adeguato supporto, a proprie spese e cura, con le seguenti indicazioni:

- titolare della concessione;

- numero identificativo della concessione FEPPA1183;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

### **8.3 Accesso ai luoghi**

Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.

### **8.4 Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o al cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

### **8.5 Stato delle opere**

L'opera di prelievo deve essere mantenuta in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

### **8.6 Sospensioni del prelievo**

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

### **8.7 Cessazione dell'utenza** (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Ferrara la cessazione d'uso dell'opera di presa entro tre mesi dalla sua disattivazione al fine di provvedere alla dismissione definitiva del pozzo secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dell'opera di presa, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché che l'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

### **8.8 Sub-concessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

#### **8.9 Verifica idoneità risorsa**

Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

#### **8.10 Responsabilità del concessionario**

Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ART. 9 - DECADENZA**

- Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
- L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

#### **ART. 10 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE**

- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza (cfr. ART. 6.7 del presente Disciplinare).

#### **ART. 11 - CAMBIO DI TITOLARITÀ**

- L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-de-maniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

- La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
- In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
- Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

#### **ART. 12 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA**

- L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
- Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
- In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione
- L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ART. 13 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI**

- Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
- Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

#### **ART. 14 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

**9.1** La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

**9.2** Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

**ART. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**